


RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Articolo 20 D.lgs 175/2016



Società detenute al 31/12/2020 – Comune di Alfonsine
SCHEDE DI ANALISI - Allegato A)

SOCIETA' PARTECIPATE DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E DAI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE AL 31/12/2020


Società partecipate al 31/12/2020	LUGO	ALFONSINE	BAGNACAVALLO	CONSELICE	SANT'AGATA	COTIGNOLA	MASSA LOMBARDA	BAGNARA	FUSIGNANO	UNIONE
HERA S.P.A.	0,0307%	0,0586%	0,0533%	0,0143%	0,0036%	0,0266%	0,0135%	0,0027%	0,0244%	
ROMAGNA ACQUE S.P.A.	3,3168%	0,9114%	1,2779%			0,6169%			0,5706%	
ROMAGNA ACQUE S.P.A. indiretta / TE.AM.	0,1831%	0,0661%	0,0822%	0,0033%	0,0008%	0,0410%	0,0031%	0,0006%	0,0398%	
PLURIMA S.R.L. (indiretta / Romagna Acque)	1,12975%	0,31555%	0,43905%	0,00106%	0,00026%	0,21237%	0,00099%	0,00019%	0,19704%	
BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A.	14,8000%									5,0000%
START ROMAGNA S.P.A	0,2137%	0,1234%	0,0903%	0,0162%	0,0075%	0,0258%	0,0283%		0,0433%	
A.M.R. Società consortile a.r.l.	2,2537%	0,8370%	1,1501%	0,6293%	0,1519%	0,4898%	0,6076%	0,1240%	0,5363%	
TE.AM. S.R.L.	39,7936%	14,3791%	17,8764%	0,7118%	0,1782%	8,9127%	0,6636%	0,1291%	8,6527%	
BANCA POPOLARE ETICA	0,0020%	0,0033%	0,0027%	0,0020%		0,0033%	0,0027%		0,0020%	
STEPRA Soc. consortile A.r.l. in liquidazione	0,4841%	0,0320%	0,0443%	0,0244%	0,0054%	0,0188%	0,0231%	0,0054%	0,0200%	
ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Soc. Cons a.r.l.	9,0900%	3,3800%	4,6400%	2,5400%	0,6100%	1,9800%	2,4500%	0,5100%	2,1600%	

Società partecipate al 31/12/2020	LUGO	ALFONSINE	BAGNACAVALLO	CONSELICE	SANT'AGATA	COTIGNOLA	MASSA LOMBARDA	BAGNARA	FUSIGNANO	UNIONE
RAVENNA FARMACIE S.r.l.		2,4858%				2,3863%			1,7693%	
DELTA 2000 S. Cons.a.r.l.		5,6377%	0,9033%	0,9033%						
ACOSEA IMPIANTI S.r.l.		0,601%								
ROMAGNA TECH Soc. Cons. p. A.										1,7045%
LEPIDA S.C.p.A.	0,001431%	0,001431%	0,001431%	0,001431%	0,001431%	0,001431%	0,001431%	0,001431%	0,001431%	0,001431%
S.F.E.R.A. S.r.l.	8,8642%									

In verde sono evidenziate le partecipazioni indirettamente possedute:

TE.AM. S.r.l. partecipa in Romagna Acque S.p.A. 0,46%;

ROMAGNA ACQUE S.p.A. partecipa in Plurima S.p.A.. al 32,28%.



RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

ARTICOLO 20 D.LGS 175/2016

Con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 26/09/2017 il Comune di Alfonsine ha adottato i piani di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 175/2016.

A seguito dell'analisi contenuta nel piano di revisione straordinaria, si è proceduto alla dismissione delle seguenti società:

- 1) S.A.P.I.R. S.p.A. – Cessione delle quote detenute dai Comuni di Alfonsine, Cotignola, Lugo e Massa Lombarda avvenuta nel mese di dicembre 2017;
- 2) LA ROMAGNOLA PROMOTION S.RL. – Partecipazione detenuta da tutti i Comuni aderenti all'Unione, in liquidazione alla data di predisposizione dei piani di revisione straordinaria con conclusione nei primi mesi del 2018.

Risultano tutt'ora in corso la dismissione della società Banca Etica e di S.TE.P.RA. S.soc. cons a R.L. in liquidazione.

Il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 175/2016, adottato con le seguente delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 17/12/2019 ha rilevato l'assenza di interventi di razionalizzazione diversi da quelli deliberati in sede di revisione straordinaria, e quindi la possibilità di detenere, sulla base dei parametri gestionali e statutari, oltre che in relazione all'attività svolta, le partecipazioni societarie in essere.

ARTICOLO 20 T.U.S.P.: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'

L'art. 20 del TUSP dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni, dirette o indirette, in società, devono effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni. Per espressa previsione dell'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

Vengono individuati precisi **indicatori gestionali, organizzativi ed operativi** che necessitano di adozione di misure di razionalizzazione (dismissione, aggregazione...):

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie consentite, previste dall'art. 4 del TUSP o da altre disposizioni particolari;
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione periodica, rappresenta pertanto il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere la partecipazione societaria rispetto a possibili altre soluzioni.

Dal piano di razionalizzazione periodica, come anche in sede di revisione straordinaria sono escluse le società quotate in mercati regolamentati.

***Le società partecipate
Schede di analisi
requisiti articolo 20 D.lgs
175/2016***

HERA S.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci:

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Gestione integrata risorse idriche, energetiche, servizi ambientali - Azienda multiservice con erogazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società misto pubblica / privata quotata in borsa.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>	<i>Dividendi deliberati 2021 (€ 0,11/azione)</i>	<i>Dividendi erogati 2020 (€ 0,10/azione)</i>	<i>Dividendi erogati 2019 (€ 0,10/azione)</i>
COMUNE DI LUGO (1)	€ 456.907,00	0,0307	€ 50.259,77	€ 45.690,70	€ 45.690,70
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 362.885,00	0,0244	€ 39.917,35	€ 36.288,50	€ 36.288,50
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 793.509,00	0,0533	€ 87.285,99	€ 79.350,90	€ 79.350,90
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 53.873,00	0,0036	€ 5.926,03	€ 5.387,30	€ 5.387,30
COMUNE DI BAGNARA	€ 39.708,00	0,0027	€ 4.367,88	€ 3.970,80	€ 3.970,80
COMUNE DI CONSELICE	€ 213.531,00	0,0143	€ 23.488,41	€ 21.351,60	€ 21.351,60
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 201.537,00	0,0135	€ 22.169,07	€ 20.153,70	€ 20.153,70
COMUNE DI ALFONSINE	€ 872.254,00	0,0586	€ 95.947,94	€ 87.223,20	€ 87.223,20
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 396.754,00	0,0266	€ 43.642,94	€ 39.675,40	€ 39.675,40
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 3.390.958,00	0,2277	€ 373.005,38	€ 339.092,10	€ 339.092,10

<i>Principali dati Bilancio</i>	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	1.489.538.745,00 €	1.489.538.745,00 €	1.489.538.745,00 €
CAPITALE NETTO	2.411.763.686,00 €	2.390.385.512,00 €	2.335.175.923,00 €
UTILE/PERDITA	217.017.464,00 €	166.311.616,00 €	195.139.030,00 €
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.343.532.264,00	€ 1.393.008.993,00	€ 1.394.014.460,00
SPESE DI PERSONALE	€ 203.422.113,00	€ 197.207.312,00	€ 196.488.007,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.237.713.101,00	€ 1.274.223.017,00	€ 1.286.387.857,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato.

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)”. Nell'art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, non viene data tale previsione. Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”.

Anche la Corte dei Conti in sede di analisi dei precedenti piani di ricognizione delle partecipazioni dei Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha confermato che tale partecipazione, essendo riferibile a società quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del t.u espressamente richiamate.

La società HERA S.p.A. risulta in ogni caso riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).**

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Si ritiene che la società HERA S.p.A. sia riconducibile alle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP e che quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

I singoli Enti locali, come fatto dal Comune di Lugo e dal Comune di Bagnara di Romagna, possono tuttavia riservarsi la facoltà di cedere in tutto o in parte la partecipazione detenuta, nei limiti di quanto previsto dal sindacato di blocco stipulato.

ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

La Società svolge le seguenti principali attività:

- a) la **progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini** come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.);
- b) il **finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato** nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti

con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale;

c) La fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, all'esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La Società è in ogni caso **vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.**

SCHEDA DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore % (partecipazione diretta)</i>	<i>Dividendi erogati 2021</i> (deliberati su bilancio 2020)	<i>Dividendi erogati 2020</i> (deliberati su bilancio 2019)	<i>Dividendi erogati 2019</i> (deliberati su bilancio 2018)
COMUNE DI LUGO	€ 12.451.850,60	3,3168	€ 313.430,00	€ 482.200,00	€ 144.660,00
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 2.142.276,08	0,5706	€ 53.924,00	€ 82.960,00	€ 24.888,00
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 4.797.396,94	1,2779	€ 120.757,00	€ 185.780,00	€ 55.734,00
COMUNE DI ALFONSINE	€ 3.421.547,50	0,9114	€ 86.125,00	€ 132.500,00	€ 39.750,00
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 2.315.806,64	0,6169	€ 58.292,00	€ 89.680,00	€ 26.904,00
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 25.128.877,76	6,6935	€ 632.528,00	€ 973.120,00	€ 291.936,00

Principali dati di bilancio:

Principali dati di bilancio	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 375.422.521,00	€ 375.422.521,00	€ 375.422.521,00
CAPITALE NETTO	€ 406.719.200,00	€ 417.759.151,00	€ 412.079.534,00
UTILE/PERDITA	€ 6.498.349,00	€ 7.041.108,00	€ 7.296.834,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 57.158.825,00	€ 60.661.038,00	€ 58.325.300,00
SPESE DI PERSONALE	€ 8.728.711,00	€ 8.886.132,00	€ 8.683.793,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 49.495.438,00	€ 52.357.729,00	€ 49.334.128,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a);

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nei territori delle tre province della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nei territori delle tre province della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di

consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;

- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Romagna Acque, vista la necessità di potenziamento della propria capacità progettuale, a procedo nel mese di gennaio 2021 all'acquisizione di quote di partecipazione in una nuova società "in house" per i servizi di ingegneria, con altri soci pubblici del territorio: segnatamente l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale che governa il porto regionale di Ravenna e Ravenna Holding. Tale progetto ha il preciso scopo di rafforzare la capacità di Romagna Acque di accelerare la realizzazione degli investimenti già programmati oltre a consentire l'ulteriore pianificazione e realizzazione di nuovi investimenti che si rendessero necessari per soddisfare l'aumentato fabbisogno infrastrutturale.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione tra l'altro alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Sostenibilità economico-finanziaria

La società Romagna Acque presenta una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Il Piano triennale 2021-2023 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso. La posizione finanziaria netta è stimata positiva.

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19, le cui conseguenze ad oggi non risultano pienamente prevedibili e quantificabili.

La società ha provveduto, già in fase di predisposizione del bilancio d'esercizio 2019 e del bilancio di esercizio 2020, a valutare le prospettive di continuità aziendale, con esiti positivi.

Motivazione della scelta di mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce ai corrispettivi proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste

nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

PLURIMA S.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci:

- **Partecipazione indiretta - Tutti i comuni soci di Romagna Acque e Te.Am. S.r.l.**

Principale attività svolta:

La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione

La società risponde ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/20016 ed è in ogni caso annoverabile tra quelle previste dallo stesso TUSP all'art. 1 comma 4 lett. a) in quanto società a partecipazione pubblica di diritto singolare. Per tali società “restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti” e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge “Omnibus” 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe “a”) fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all’art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Principali dati di bilancio:

Principali dati Bilancio	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
CAPITALE NETTO	€ 374.978,00	€ 319.410,00	€ 284.837,00
UTILE/PERDITA	€ 55.567,00	€ 34.575,00	€ 46.813,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.494.769,00	€ 1.440.075,00	€ 1.452.213,00
SPESE DI PERSONALE	€ -	€ -	€ -
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.166.814,00	€ 1.124.382,00	€ 1.105.328,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Sostenibilità economico-finanziaria

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) – di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei finanziamenti stessi. Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere

realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Tenuto conto che Plurima S.p.A. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi Personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Conclusione

Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.

Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

START ROMAGNA S.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Attività connesse o strumentali riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, con particolare riferimento al servizio di trasporto pubblico locale.

Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima.

Deriva dall'aggregazione delle aziende del trasporto pubblico locale delle Province di Ravenna, Forlì e Rimini.

Società a totale partecipazione pubblica.

SCHEDA DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 61.987,00	0,2137
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 12.552,00	0,0433
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 26.191,00	0,0903
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 2.175,00	0,0075
COMUNE DI CONSELICE	€ 4.712,00	0,0162
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 8.202,00	0,0283
COMUNE DI ALFONSINE	€ 35.797,00	0,1234
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 7.477,00	0,0258
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 159.093,00	0,5485

Principali dati di bilancio:

<i>Principali dati Bilancio</i>	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 29.000.000,00	€ 29.000.000,00	€ 29.000.000,00
CAPITALE NETTO	€ 30.205.058,00	€ 30.164.779,00	€ 30.071.465,00
UTILE/PERDITA	€ 40.277,00	€ 93.317,00	€ 588.569,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 81.534.076,00	€ 86.217.774,00	€ 83.998.194,00
SPESE DI PERSONALE	€ 37.690.263,00	€ 40.908.927,00	€ 41.144.722,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 81.459.232,00	€ 85.989.030,00	€ 83.309.446,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

Motivazioni:

La società START ROMAGNA Spa si è costituita nel mese di novembre 2009 dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali. La partecipazione nella società "START ROMAGNA S.P.A.", in esito all'operazione di fusione, è stata consentita in quanto conforme alle disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244) poiché società che svolge il servizio pubblico di trasporto locale e quindi servizio di interesse generale di competenza dell'ente locale stesso secondo le espresse previsioni delle leggi di settore.

In particolare, svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica. Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI – PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 2018

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società START ROMAGNA Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A.

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

- 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;
- 2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, aveva rilevato come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile

dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

La stessa Corte inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi “piani di revisione straordinaria” approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere “m” e “b”, che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come “società partecipata”, e non come “società a controllo pubblico” (congiunto).

La “Struttura di controllo e monitoraggio” del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio “Orientamento” reso in ordine alla nozione di “società a controllo pubblico”, si è espressa nel senso di ritenere che il “controllo pubblico” possa sussistere non solo in caso di “controllo monocratico” (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.

Avverso tale posizione peraltro ASSTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno peraltro promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio, tutt'ora pendente.

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali,

particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018) e alle recenti sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Anche il TAR Emilia Romagna, con sentenza n. 858/2020 del 28 dicembre 2020, ha statuito che “nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividano il dominio, perché sono vincolate – in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati, per l'assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali

strategiche relative all'attività sociale". Sulla scorta di ciò il Collegio giudicante ha ritenuto "incontestabile il dato fattuale della assoluta mancanza di disposizioni statutarie o pattizie che impongano ai soci pubblici l'assunzione di decisioni unanimi per le scelte strategiche della società, con ciò dovendosi gioco forza negare la sussistenza del controllo pubblico nel senso delineato dall'art. 2359 c.c.. Naturalmente, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento che caratterizzano l'attività anche privatistica di ogni pubblica amministrazione [...] tali accordi debbono necessariamente rivestire la forma scritta ed essere preventivamente deliberati dall'organo competente di ciascuna Amministrazione (Corte Conti sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, 29 luglio 2019, n. 25/2019/EL, punti 2.4. e 2.5) non essendo sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea (T.A.R. Marche, sez. I, 11 novembre 2019, nn. 624 e 695; Consiglio di Stato sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578; T.A.R. Lazio Roma 19 aprile 2019, n. 5518)."

Da ultimo, si rileva come il Ministero dell'Economia e Finanze, con gli elenchi approvati ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018 (G.U. n. 14 del 18 gennaio 2018), ha espressamente qualificato Start Romagna S.p.A. come meramente partecipata, collocandola nell'elenco delle società a partecipazione pubblica maggioritaria e non già in quello delle società a controllo pubblico.

Alla luce delle considerazioni svolte e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo "per comportamenti concludenti") di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti.

Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente "aritmetico".

Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo a uno o più "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di "comportamenti

concludenti”. Occorrerà quindi verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le sopraesposte osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita in ogni caso i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Considerando la rilevante partecipazione pubblica pertanto, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, si è perseguito l’obiettivo di valorizzazione complessiva attraverso la società delle diverse partecipazioni, che può avvenire anche in assenza di patti finalizzati all’esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto.

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell’ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

a) procedere, in via di autolimitazione, all’adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta “pubblicistica” del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l’efficienza e l’economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall’Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l’altro, alle disposizioni dell’articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l’introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14).

b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico “accordo di consultazione” volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all’assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un “nucleo di controllo”. In

particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell'ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, e aggiornate in base a tutto quanto esposto, non può definirsi come una società a controllo pubblico, ma si conferma come società a partecipazione pubblica non di controllo.

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società svolge un servizio di interesse generale ed, in sede di revisione straordinaria, se ne è rilevata la conformità a tutti i parametri richiesti per poter essere detenuta dagli enti locali soci. Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione. I soci, possono tuttavia decidere in modo autonomo la dismissione della partecipazione, anche alla luce del fatto che i requisiti gestionali del servizio affidato, sono definiti nei rispettivi contratti di servizio, pur nella considerazione che la partecipazione alla compagine sociale possa consentire leve di intervento più rapide e puntuali.

A.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano

Principale attività svolta:

Gestione delle reti relativi al trasporto pubblico locale e attinenti la mobilità, con la finalità di affidarli in gestione ad imprese terze assegnatarie del servizio di trasporto pubblico locale - Svolge le funzioni di Agenzia della Mobilità prevista per legge.

Società a totale partecipazione pubblica

SCHEDA DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 2.253,70	2,254
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 536,30	0,536
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 1.150,10	1,150
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 151,90	0,152
COMUNE DI BAGNARA	€ 124,00	0,124
COMUNE DI CONSELICE	€ 629,30	0,629
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 607,60	0,608
COMUNE DI ALFONSINE	€ 837,00	0,837
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 489,80	0,490
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 6.779,70	6,78

Principali dati di bilancio:

<i>Principali dati Bilancio</i>	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 3.340.615,00	€ 3.140.675,00	€ 3.303.486,00
UTILE/PERDITA	€ 199.942,00	-€ 162.813,00	€ 37.131,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 62.267.390,00	€ 59.151.270,00	€ 57.310.062,00
SPESE DI PERSONALE	€ 1.238.682,00	€ 1.208.627,00	€ 1.147.040,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 62.051.297,00	€ 59.314.302,00	€ 57.261.692,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

Motivazioni:

La società svolge un servizio di interesse generale, in quanto svolge le funzioni di agenzia per la mobilità, quale ente regolatore del servizio di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 10/03/2017 ha avuto decorrenza la fusione per incorporazione delle tre agenzie del trasporto pubblico dei territori di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini, attuata ai fini di razionalizzazione di omogeneità con gli enti gestori del servizio.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:**RISPETTATI****Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:**

Il piano di revisione straordinaria ha confermato, a maggior ragione a seguito dell'intervento di aggregazione, la possibilità di mantenere la partecipazione, trattandosi di società priva di scopo di lucro che svolge funzioni previste per legge di Agenzia della mobilità. Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione, senza necessità di interventi di razionalizzazione.

TE.AM. S.r.l.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Società degli assets - Amministrazione e gestione reti ed impianti servizio idrico integrato, ed impianti connessi - gestione canile intercomunale, infermeria feline e gestione delle colonie feline;

Società a totale partecipazione pubblica

Affidamenti da parte degli enti locali soci:

- Amministrazione e gestione delle reti ed impianti del servizio idrico conferite dai comuni;
- Gestione canile intercomunale, infermeria felina e colonie feline (il servizio è stato affidato dall'Unione dei Comuni a cui è stato trasferito il servizio ambiente per conto di tutti i comuni aderenti)

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 43.773,00	39,794
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 9.518,00	8,653
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 19.664,00	17,876
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 196,00	0,178
COMUNE DI BAGNARA	€ 142,00	0,129
COMUNE DI CONSELICE	€ 783,00	0,712
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 730,00	0,664
COMUNE DI ALFONSINE	€ 15.817,00	14,379
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 9.804,00	8,913
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 100.427,00	91,2973

Principali dati di bilancio:

<i>Principali dati Bilancio</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
CAPITALE SOCIALE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
CAPITALE NETTO	€ 85.207.477,00	€ 85.441.277,00	€ 85.671.738,84
UTILE/PERDITA	-€ 233.799,00	-€ 230.463,00	-€ 218.324,78

VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.030.464,00	€ 1.107.757,00	€ 1.154.460,56
SPESE DI PERSONALE		€ -	€ -

COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.331.559,00	€ 1.351.881,00	€ 1.376.248,13
------------------------	----------------	----------------	----------------

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

Motivazioni:

Società a capitale totalmente pubblico vincolato, in quanto costituita a seguito del conferimento da parte degli enti soci delle reti del servizio idrico integrato.

Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016. La società, inoltre, sempre sulla base di convenzione con ATERSIR ha finanziato, iscrivendole a patrimonio, investimenti nel settore idrico e dei rifiuti (realizzazione di isole ecologiche).

Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale ARERA trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

TE.AM. è inoltre affidatario del servizio di gestione del Canile intercomunale, dell'infermeria feline e di gestione delle colonie feline degli enti locali soci ad eccezione del Comune di Russi.

Oltre l'80% del fatturato è pertanto relativo ai servizi per gli enti locali soci, come evidenziato anche nella relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020 (96% nel 2020)

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:**RISPETTATI**

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società è da considerarsi ad interesse generale, ai sensi dell'articolo comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016.

Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del TUSP, si evidenzia la conformità ai parametri definiti, con riferimento a tutti gli esercizi presi a riferimento:

- a. È stato rispettato il vincolo di fatturato (> 1 milione di euro);
- b. Si ribadisce che vada considerato rispettato anche il vincolo di rapporto amministratori/dipendenti - il fatto che vi sia un solo amministratore non è, nel caso di specie, sintomo di società inattiva, di una “scatola vuota”, come evidenziato in più parti della presente relazione, le funzioni dei dipendenti della società sono svolte da dipendenti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, tecnici e amministrativi, nell'ambito del proprio lavoro per l'Unione ed a titolo gratuito; cosa che deve essere valutata positivamente e non in modo negativo;
- c. Per quanto riguarda le reiterate perdite, le cui cause e le azioni intraprese sono illustrate nella nota integrativa e nello stesso piano di revisione straordinaria si evidenzia, che è in fase di avanzamento, il progetto di fattibilità e sostenibilità di aggregazione in unico ente degli assets del servizio idrico dell'area romagnola, in quanto la problematica della scarsa o nulla redditività di tali cespiti è comune, in modo più o meno evidente, a tutte le società che detengono tali reti idriche originariamente di proprietà comunale. Per tale motivo, per quanto sarà successivamente illustrato, circa il valore aggiunto che porterebbe la realizzazione di tale progetto, non si ritiene di valutare, per il momento, soluzioni diverse, quali, ad esempio, la retrocessione delle reti ai Comuni su cui insistono

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni sul rispetto dei requisiti previsti dal TUSP, la società a partire dal 2011 è stata oggetto di importanti interventi di razionalizzazione che sono proseguiti anche nel corso degli esercizi successivi:

La società nel mese di dicembre 2011, su impulso degli enti locali soci, ha modificato il proprio assetto di governance ed è stata trasformata da Società per azioni a società a responsabilità limitata, forma giuridica ritenuta più idonea alle dimensioni societarie. Tale scelta, oltre che dettata dalla volontà di modificare la governance, con un rafforzamento del controllo analogo da parte dei soci pubblici, è stata determinata dall'esigenza di ottenere una forte razionalizzazione dei costi, stante il fatto che i ricavi derivanti dalla gestione dell'attuale core business (società degli assets - Servizio idrico integrato) sono fissati per legge. Il precedente consiglio di amministrazione è stato sostituito con un amministratore Unico a cui non viene corrisposto alcun compenso e la gestione amministrativa, tecnica e contabile viene svolta utilizzando personale dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, nell'ambito della propria attività ordinaria, senza compensi aggiuntivi. La scelta di non utilizzare personale dipendente in carico alla società è stata fatta sempre nell'ottica di razionalizzazione dei costi.

La razionalizzazione dei costi costituisce obiettivo anche per gli esercizi 2022 e successivi, pur avendo attuato una compressione dei costi amministrativi al livello massimo possibile.

Per quanto riguarda le perdite reiterate, si rimarca nuovamente come queste siano causate esclusivamente dalle modalità di determinazione per legge della tariffa che non remunera tutti i cespiti del patrimonio affidato ad HERA S.p.A. La società, da un punto di vista finanziario, è sana, in quanto produce flussi positivi di cassa che le hanno consentito di effettuare investimenti nel servizio idrico e rifiuti per oltre 3 milioni di euro. Gli interventi di razionalizzazione effettuati a partire dal 2011 ad oggi hanno generato risparmi complessivi di costi per oltre 1 milione di euro, ma è evidente che non è sufficiente a generare risultati economici positivi. I motivi, di tali perdite, come più volte evidenziato, sono da ricercarsi nella impossibilità dei canoni del servizio idrico integrato a coprire i costi per ammortamento dei cespiti concessi in affitto e comodato al gestore (Come da convenzioni con ATERSIR). Il problema è analogo a gran parte delle società degli assets del territorio romagnolo. Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016.

La società, inoltre, sempre sulla base di convenzione con ATERSIR ha finanziato, iscrivendole a patrimonio, investimenti nel settore idrico e dei rifiuti (realizzazione di isole ecologiche). Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

La motivazione della mancata remunerazione di parte dei cespiti del servizio idrico integrato, causa delle perdite di Te.Am, come anche di tutte le società analoghe sul territorio romagnolo, è da ricercarsi, come sopra brevemente illustrato, nella modalità con cui furono costituite tali società e nella normativa di settore intervenuta.

Si evidenzia di seguito, sinteticamente, come si è addivenuti all'attuale situazione regolatoria dei canoni:

In merito alla definizione dei corrispettivi dei beni di proprietà degli Enti Locali (rimasti nella proprietà dei medesimi), la cronologia delle fonti normative vede prima la DGR .1550/2003 da cui si desunse la quantificazione del canone commisurato alle eventuali rate dei mutui ancora in essere (quota capitale e interesse); successivamente è intervenuto l'art.153 del DLgs n.152/2006 di cui si riporta di seguito la stesura iniziale del 2006, dal momento che tale articolo è stato successivamente modificato nel 2014:

ART. 153 (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)

1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 di tale articolo è esplicitamente riferito alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali dei quali la norma dispone chiaramente l'affidamento del bene in concessione al gestore del servizio, a titolo gratuito: tale gratuità conseguiva dall'assunto che gli oneri gravanti su detti beni, quali ad esempio i mutui, dovessero essere trasferiti al gestore, tenuto a subentrare nei relativi obblighi.

Tuttavia all'atto pratico, i soggetti intestatari dei mutui gravanti sui beni dei Comuni nella maggior parte dei casi sono rimasti i comuni stessi e quindi il gestore riscuote tramite la tariffa l'ammontare di tali mutui, che corrisponde direttamente alle singole amministrazioni affinché possano provvedere al relativo pagamento.

In applicazione del summenzionato art.153, in sede di quantificazione del canone di spettanza delle società patrimoniali quali Ravenna Holding, Team, Con.Ami e Unica Reti -, le ex Autorità d'ambito provinciali stabilirono di non valorizzare né in termini di ammortamento né di remunerazione

del capitale i conferimenti degli assets idrici di proprietà dei comuni soci avvenuti direttamente sul patrimonio delle società patrimoniali dopo la rispettiva costituzione: l'unica componente in tariffa riconosciuta dal regolatore fu il valore dei mutui accesi dai Comuni gravanti sui beni e trasferiti alla patrimoniale assieme alla proprietà dei medesimi.

Pertanto per i beni conferiti dai comuni non gravati da mutui preesistenti, ma rilevanti sul Conto Economico della società attraverso il relativo ammortamento, alle patrimoniali non fu riconosciuto in tariffa alcun corrispettivo.

Va tuttavia sottolineato che una diversa valorizzazione economica di detti beni e il relativo immediato riconoscimento in tariffa già dai primi anni 2005/2008, avrebbe certamente prodotto, soprattutto nei primi anni di applicazione dei Metodi tariffari previgenti (Metodo Normalizzato prima e Metodo Tariffario Regionale dal 2006), incrementi tariffari significativi.

Per quanto sopra illustrato, è chiaro che, nonostante la razionalizzazione operata la società non riesca ad ottenere l'equilibrio economico, mentre la situazione patrimoniale e finanziaria è solida, anche alla luce del fatto che il gestore del servizio a cui sono affidate le reti idriche, esegue tutte le manutenzioni a suo carico e che, al termine della concessione dovrà retrocedere finanziariamente le quote accantonate a titolo di ammortamento che al 31/12/2020 ammontano ad € 20.530.911. In sede di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica 2020 si è valutata la possibilità di mantenimento, pur con l'indirizzo di proseguire, ove possibile e conveniente, nella realizzazione dell'operazione di aggregazione di tutti gli assets del servizio idrico integrato dell'area Romagna.

Rientra, infatti, fra gli obiettivi assegnati alla società la realizzazione del progetto di incorporazione da parte di Romagna Acque S.p.A. delle società degli assets del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore. Te.AM. partecipa al tavolo di lavoro per lo studio delle modalità di realizzazione di tale progetto strategico e dovrà tenere informati i soci sullo stato di avanzamento e sugli impatti economici e finanziari dell'operazione.

Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione, senza necessità di interventi di razionalizzazione ulteriori.

BANCA POPOLARE ETICA

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, ispirandosi ai principi della finanza etica.

SCHEDA DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 1.575,00	0,0020
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 1.575,00	0,0020
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 2.100,00	0,0027
COMUNE DI CONSELICE	€ 1.575,00	0,0020
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 2.100,00	0,0027
COMUNE DI ALFONSINE	€ 2.572,50	0,0033
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 2.572,50	0,0033
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 14.070,00	0,0180

Principali dati di bilancio:

<i>Principali dati Bilancio</i>	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 77.442.750,00	€ 73.980.165,00	€ 69.946.538,00
CAPITALE NETTO	€ 120.565.302,00	€ 106.427.502,00	€ 90.310.694,00
UTILE/PERDITA	€ 6.403.378,00	€ 6.267.836,00	€ 3.287.703,00
VALORE DELLA PRODUZIONE (margine di intermediazione)	€ 57.132.819,00	€ 54.034.676,00	€ 45.059.240,00
SPESE DI PERSONALE	€ 22.446.444,00	€ 20.283.110,00	€ 17.248.879,00
COSTI OPERATIVI	€ 40.672.462,00	€ 38.181.198,00	€ 33.217.346,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Società con attività non strettamente indispensabile ai sensi dell'articolo 4 comma 1.

Già deliberata in sede di revisione straordinaria la dismissione, tramite recesso, tuttora in corso.

La procedura di dismissione è rallentata dalla proroga fino al 31/12/2021 delle pratiche di liquidazione in denaro delle quote degli enti locali che hanno deliberato la dismissione della partecipazione in società, attuata dalla legge 145/2018 articolo 1 comma 723.

S.TE.P.RA Società Consortile a Responsabilità limitata in liquidazione

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Favorire lo sviluppo economico e imprenditoriale della provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi; fornire assistenza e consulenza ai potenziali investitori; svolgere attività di marketing territoriale.

Società totalmente pubblica.

La società è in liquidazione dal 26/07/2013 e dal 07/06/2019 è stata assoggetta alla procedura di fallimento.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 13.361,16	0,484
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 560,28	0,020
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 1.222,68	0,044
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 149,04	0,005
COMUNE DI CONSELICE	€ 673,44	0,024
COMUNE DI BAGNARA	€ 129,72	0,005
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 637,56	0,023
COMUNE DI ALFONSINE	€ 885,96	0,032
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 518,88	0,019
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 18.138,72	0,6572

Principali dati Bilancio	2017	2016	2015
CAPITALE SOCIALE	€ 2.760.000,00	€ 2.760.000,00	€ 2.760.000,00
CAPITALE NETTO	-€ 5.708.722,00	- € 3.689.406,00	-€ 2.166.776,00
UTILE/PERDITA	-€ 2.044.315,00	-€ 1.562.897,00	-€ 2.131.422,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 775.537,00	€ 745.827,00	€ 822.387,00
SPESE DI PERSONALE	€ 48.062,00	€ 48.097,00	€ 362.690,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.490.877,00	€ 844.003,00	€ 1.688.193,00

La società non ha proceduto ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018 e 2019 e 2020.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

Società con attività non strettamente indispensabile, posta in liquidazione già dal 2013

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

Si confermano le scelte già intraprese di liquidazione della società ,ora soggetta alle procedure fallimentari.

La procedura di liquidazione segue i tempi dettati dalla procedura fallimentare.

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Soc. Cons. a.r.l.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Progettazione e gestione di iniziative di formazione, iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti - formazione professionale del settore privato e pubblico. Favorire tramite i servizi di formazione professionale erogati lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Società a totale partecipazione pubblica.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 9.090,00	9,090
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 2.160,00	2,160
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 4.640,00	4,640
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 610,00	0,610
COMUNE DI CONSELICE	€ 2.540,00	2,540
COMUNE DI BAGNARA	€ 510,00	0,510
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 2.450,00	2,450
COMUNE DI ALFONSINE	€ 3.380,00	3,380
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 1.980,00	1,980
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€ -	-
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 27.360,00	27,3600

<i>Principali dati Bilancio</i>	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 352.110,00	€ 340.306,00	€ 309.405,00
UTILE/PERDITA	€ 11.801,00	€ 30.902,00	€ 26.276,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.128.660,00	€ 3.672.391,00	€ 3.630.866,00
SPESE DI PERSONALE	€ 1.126.220,00	€ 1.140.402,00	€ 1.093.878,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.091.099,00	€ 3.616.582,00	€ 3.560.220,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).**

Motivazioni:

In sede di revisione straordinaria si è confermata la possibilità di detenere la partecipazione, ritenendo che la società abbia una importante valenza sociale, svolgendo gran parte della propria attività nei confronti di categorie svantaggiate (minori in dispersione scolastica, persone svantaggiate, stranieri....), ove analoghe strutture private non hanno interesse o hanno difficoltà ad operare.

Tale caratteristica è evidenziata dall'andamento della gestione 2020.

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. A.R.L. è lo strumento attraverso il quale il Comune esercita la funzione istituzionale di formazione professionale delegata dalla regione con legge regionale n. 12/2003.

La L.R. Emilia-Romagna n. 12/2003 sull'uguaglianza e l'opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale, affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art. 28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e per l'innovazione sul territorio. Il successivo art. 38, inoltre, individua la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

L'art. 39 della sopra richiamata Legge Regionale, inoltre, attribuisce ai Comuni la facoltà di esercitare le funzioni di gestione in materia di formazione professionale in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati.

Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2015, la società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati.

La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani e adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.

Svolge una funzione da giudicarsi fondamentale nel campo della formazione professionale a livello locale, collocandosi in settori di specializzazione strategici per il territorio i quali, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano adeguata offerta, oltre a quella fornita dalla società, in certune categorie, anche a causa dello scarso rilievo economico delle specifiche attività formative.

L'attività svolta dalla società si iscrive nelle politiche attive del lavoro con valenze tanto economiche che sociali.

In particolare nell'anno 2020 sono stati realizzati 81 progetti nei seguenti ambiti: Obbligo Formativo per minori, Operatori Socio Sanitari, disoccupati, tirocini, aggiornamento lavoratori occupati. Molti di essi si sono articolati in una pluralità di sottoprogetti, per un totale di 14.040 ore di formazione erogate.

È di 1.578 il numero di partecipanti nel complesso, così suddiviso:

IeFp	406
Tirocini	201 (esclusi i minori IeFP)
Welfare	853
Mercato	118

Su un totale di 1.578 partecipanti alle attività (minori + adulti) il 43% è di nazionalità italiana e il 57% di nazionalità straniera proveniente da 62 paesi

Oltre l'80% delle attività è stato rivolto a categorie svantaggiate con progetti rivolti all'inserimento lavorativo per disabili, di alfabetizzazione e orientamento al lavoro per stranieri richiedenti asilo, inclusione lavorativa per donne vittima di violenza con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato del territorio.

La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale.

Anche per tali motivi si ritiene che sussistano tutti i requisiti per poter detenere la partecipazione nel 2020 e nel 2021;

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Obiettivi gestionali e di razionalizzazione:

- Proseguire negli interventi di riduzione di costi intrapresa in questi anni, rendicontando i risultati ottenuti ai soci;
- Incremento delle attività formative a favore di categorie svantaggiate.

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

Per i motivi sopra esposti ed alla luce dell'andamento economico gestionale della società si ritiene che permangano tutti i requisiti per poter detenere la partecipazione senza necessità di interventi di razionalizzazione;

In merito alle osservazioni riportate nella delibera della Corte dei conti n. 131/2021 sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna riferite all'eventuale configurazione della società come in "controllo pubblico", atteso che nessun socio possiede una partecipazione di controllo, si ritiene che non si presentino le condizioni previste dall'art. 2, primo comma, lettere b) e m) del TUSP.

In linea con questa interpretazione, la Corte dei conti in sede giurisdizionale, con Sent. 25/2019, ribadisce concetti già precedentemente espressi con Sent. 16/2019 in materia di presupposti per l'attribuzione della qualifica di società a "controllo pubblico" ai sensi del D.lgs. 175/2016.

Secondo la sentenza sopra citata, infatti, "né la ratio, né l'art. 2, lett. b) e m) sono sufficienti a sostenere che il TUSP abbia introdotto una nozione di controllo "funzionale" totalmente disarticolata dal concetto di "controllo" civilistico, consentendo di configurarlo in presenza di una mera, frammentaria, partecipazione pubblica maggioritaria". Inoltre, viene evidenziato che "eventuali situazioni di coordinamento di mero fatto non possono assumere rilievo ai fini della configurabilità della nozione di controllo pubblico".

Tale concetto è stato di seguito ribadito dal TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 28 dicembre 2020, n. 858 come segue: "nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividano il dominio perché sono vincolate – in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale – ad esprimersi all'unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" (Consiglio di Stato sez. I, 4 giugno 2014, n. 1801; T.A.R. Marche 11 novembre 2019, n. 695)".

Per completezza, si segnala anche l'"Atto di indirizzo" ex art. 154, comma 2 d.lgs. n. 167/2000 del 12 luglio 2019 emanato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno per delineare la "definizione di società partecipata a controllo pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica": l'atto si conclude "sollecitando" la necessità di un intervento legislativo in grado di rimuovere la notevole incertezza interpretativa sull'argomento.

Pertanto, richiamando anche quanto riportato nella Relazione Tecnica iniziale, la partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche non può di per sé costituire prova o presunzione legale (bensì mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento di fatto e, tantomeno, può tradursi in un "controllo pubblico", a meno che non vi sia la sussistenza di norme di legge o statutarie o patti parasociali che richiedano il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo in riguardo alle decisioni finanziarie e gestionali strategiche, ovvero vi sia l'esistenza di un soggetto o di un gruppo organizzato in grado di manifestare una volontà unitaria idonea a esercitare un dominio effettivo sulla governance societaria.

Nel caso in specie, affinché si possa parlare di società a controllo pubblico, il coordinamento tra le diverse amministrazioni socie dovrebbe di fatto risultare da norme di legge o statutarie ovvero da patti parasociali, che non sussistono: per la società Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. A.R.L. non vi è l'obbligo per gli enti detentori di partecipazioni di provvedere alla loro gestione in modo associato e congiunto in quanto la società non è in house, non ha alcun tipo di affidamento in house da parte dei soci e vede la maggior parte del proprio fatturato determinato dalla partecipazione a bandi pubblici per la formazione professionale dove vi è la concorrenza di operatori privati.

Inoltre, l'interesse pubblico che le amministrazioni sono tenute a perseguire non può certo dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che ben possono far capo, infatti, a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui ognuno è portatore. Peraltro, la società in sede di assemblea sottopone all'approvazione dei soci il Budget annuale.

I singoli soci, quindi, esercitano una sorta di "verifica preventiva" sull'attività della società in sede di assemblea, senza che sia necessaria, per le caratteristiche della società, la formalizzazione di strumenti coordinati di controllo. L'inesistenza, però, non è una lacuna, ma una scelta voluta dai soci che ritengono tali strumenti non necessari in relazione agli interessi locali di cui ciascun socio è portatore e per le caratteristiche della società.

Tuttavia, a prescindere dalla ricostruzione formale di controllo, la società si è posta come obiettivo il rispetto delle prescrizioni previste dal TUSP per le società a controllo pubblico, ritenendo opportuno soddisfarle in via di autolimitazione. In particolare, tutte le condizioni di seguito elencate sono rispettate in quanto:

- La società ha un CDA che non percepisce compenso, nelle nomine sono state rispettate le norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
- La società non corrisponde gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività

- La società non corrisponde trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali
- La società non attribuisce deleghe ai consiglieri
- Il vicepresidente è solo il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso
- La società non ha istituito organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società
- La società rispetta le disposizioni sulla trasparenza e sull'anticorruzione.

Infine, la società si è impegnata a modificare lo Statuto, adeguandolo a quanto previsto nel testo Unico e ad integrare la documentazione di bilancio, aggiungendo la relazione al governo societario al fascicolo del bilancio di esercizio 2021 e a fornire già in sede di assemblea di approvazione del bilancio le informazioni per la valutazione del rischio di crisi aziendale. **Obiettivi gestionali e di razionalizzazione:**

Gli obiettivi sono definiti in sede di coordinamento soci come previsto nella convenzione ex articolo 30 del Dlgs 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società e sono esplicitati nel Documento Unico di Programmazione predisposto dagli enti locali soci.

RAVENNA FARMACIE S.R.L.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Alfonsine;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.

Società a totale partecipazione pubblica.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>	<i>Dividendi deliberati 2021 (utili bilancio 2020)</i>	<i>Dividendi erogati 2020 (utili bilancio 2019)</i>	<i>Dividendi erogati 2019 (utili bilancio 2018)</i>
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 52.073,00	1,7693	€ 3.538,60	€ 4.423,00	€ 4.423,00
COMUNE DI ALFONSINE	€ 73.162,00	2,4858	€ 4.971,60	€ 6.214,00	€ 6.214,00
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 70.235,00	2,3863	€ 4.772,60	€ 5.966,00	€ 5.966,00
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 195.470,00	6,6414	€ 13.282,80	€ 16.603,00	€ 16.603,00

Principali dati di bilancio:

Principali dati Bilancio	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 2.943.202,00	€ 2.943.202,00	€ 2.943.202,00
CAPITALE NETTO	€ 28.751.061,00	€ 28.690.702,00	€ 28.341.362,00
UTILE/PERDITA	€ 310.359,00	€ 599.341,00	€ 624.582,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 69.892.556,00	€ 69.431.292,00	€ 68.176.381,00
SPESE DI PERSONALE	€ 8.179.930,00	€ 8.371.870,00	€ 8.237.541,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 374.412,00	€ 853.062,00	€ 67.306.233,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Motivazioni

La gestione delle farmacie da parte degli enti locali è ammessa dalla legislazione vigente, quale servizio di interesse generale, trattandosi di un'attività rivolta ai fini sociali ai sensi dell'articolo 112 del D.lgs 267/2000. Trattasi di interesse generale, volta all'erogazione di servizi rilevanti per il sistema sanitario nazionale, e va pertanto vista come servizio pubblico essenziale.

In particolare la gestione comunale delle farmacie consente una diffusione del servizio di distribuzione farmaci, capillare sul territorio, anche in zone in cui l'attività privatistica non avrebbe interesse ad effettuare e con una logica meno incentrata sul profitto, con l'erogazione di servizi pubblici di rilevante importanza quali il FarmaCup o la distribuzione per conto.

Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

“...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all’art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il “preferenziale” controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la “sottrazione al mercato” delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...”.

Sulla stessa linea si pone la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 “La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione.”

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing.

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi “prelazionati” con società “in house”, in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società “in house ” degli enti locali, è la “forma” aggiornata e tipizzata che consente “all’ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione” prelazionata garantendo il “principio di non separabilità della titolarità dalla gestione ”.

La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità “sociali ” connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di “servizio pubblico”.

Del resto, la normativa vigente delinea per l'attività di distribuzione all'ingrosso dei farmaci la soggezione esplicita ad “obblighi di servizio pubblico”. Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con di n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

In conclusione, la presenza di Ravenna Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Il mantenimento di un pieno equilibrio economico, è affiancato da una redditività modesta, influenzata dal difficile contesto del settore ma anche dai rilevanti "obblighi di servizio" sopportati dalla società, in base agli indirizzi dei soci, per le sopradescritte attività finalizzate al miglioramento del servizio di interesse generale offerto. Le due richiamate condizioni renderebbero in ogni caso verosimilmente molto penalizzante per l'Ente un eventuale percorso di dismissione della società da un punto di vista patrimoniale.

Sostenibilità economico-finanziaria:

La società ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Si rileva che, ad oggi, tale emergenza non ha comportato per la società rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici. I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione della particolare situazione emergenziale.

La società ritiene che, laddove le condizioni della pandemia non dovessero peggiorare drammaticamente, sarà comunque mantenuto per il prossimo triennio almeno il pieno equilibrio economico di bilancio.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Obiettivi gestionali e di razionalizzazione:

Gli obiettivi sono definiti in sede di coordinamento soci come previsto nella convenzione ex articolo 30 del Dlgs 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società e sono esplicitati nel Documento Unico di Programmazione predisposto dagli enti locali soci.

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

In sede di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica 2020 si era confermata la possibilità e la convenienza a detenere la partecipazione. L'attività svolta è da considerarsi di interesse generale, in relazione al contesto socio economico nella quale le farmacie svolgono il proprio servizio.

Si evidenzia inoltre che l'equilibrio economico / finanziario raggiunto sarebbe difficilmente configurabile qualora la gestione fosse effettuata in modo diretto da parte dei singoli enti locali.

Si conferma la volontà espressa nelle delibere assunte nel mese di dicembre 2017 ed in ultimo nel mese di aprile 2019, recanti “determinazione in ordine al contratto di affidamento a Ravenna Farmacie S.r.l. del servizio Farmaceutico svolto dalla farmacia comunale”, in cui viene definita una diversa struttura del canone d'uso, in considerazione dell'incidenza dei nuovi fattori intervenuti nelle dinamiche dei costi e ricavi dell'attività di

distribuzione e vendita di farmaci, alla luce degli effetti delle azioni di contenimento dei costi e sviluppo dell'attività messe in campo negli ultimi esercizi.

In sede di analisi dei risultati conseguiti nel 2018, 2019 e 2020 si ritiene, come anche sopra illustrato, di confermare il rispetto di tutti i parametri gestionali e di attività che consentono agli enti locali soci di detenere la partecipazione, senza necessari interventi di razionalizzazione.

DELTA 2000 Soc. Cons. a R.L.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice.

Principale attività svolta:

Società, priva di scopo di lucro, che opera nel territorio delle provincie di Ferrara e Ravenna con finalità di informazione, promozione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale per la concreta attuazione delle politiche di sviluppo. Società che opera come ente del Gruppo di Azione Locale. Società misto pubblica privata a prevalente partecipazione pubblica

SCHEDA DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 1.806,51	0,9033
COMUNE DI ALFONSINE	€ 11.275,45	5,6377
COMUNE DI CONSELICE	€ 1.806,51	0,9033
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 14.888,47	7,4443

Principali dati di bilancio:

<i>Principali dati Bilancio</i>	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
CAPITALE NETTO	€ 240.280,00	€ 233.046,00	€ 226.346,00
UTILE/PERDITA	€ 7.235,00	€ 6.698,00	€ 6.088,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 721.905,00	€ 943.956,00	€ 1.296.949,00
SPESE DI PERSONALE	€ 265.337,00	€ 284.807,00	€ 281.373,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 679.308,00	€ 899.677,00	€ 1.251.828,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)**

Motivazioni

Società che si reputa strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali - DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. opera sul territorio come Gruppo di Azione Locale sin dal 1996.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

La relazione al bilancio di esercizio 2020 nella quale è contenuta anche una sezione relativa al rischio aziendale, evidenzia la sostenibilità economica e finanziaria della società, con evidenza di indici di redditività e solidità patrimoniali consoni alla natura non lucrativa ed al raggiungimento degli obiettivi per cui è costituita.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019

Si rileva che il fatturato medio della società è di poco inferiore ad un milione di euro (euro 987.603).

Il fatturato di Delta 2000 è determinato, per la quasi totalità dai contributi pubblici relativi ai progetti di sviluppo a cui partecipano i soci ed è pertanto da valutarsi in relazione ai bandi europei o regionali a cui partecipa, a favore dei propri soci.

Si ritiene di non intraprendere alcuna azione, vista la natura della società quale Gruppo di Azione Locale, la cui partecipazione è espressamente ammessa ai sensi del D.lgs. 175/2016. Il comune dovrà monitorare con particolare attenzione, nel corso del 2021 l'attività della società, anche luce dell'evoluzione degli effetti economici originati dall'emergenza sanitaria Covid – 19.

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società è stata costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), in sede di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica 2019 si è ribadita la possibilità di mantenere la partecipazione. Anche in sede di analisi volta alla predisposizione della revisione ordinaria 2020 si rileva il rispetto dei parametri gestionali e di sostenibilità economica, che consentono di detenere la partecipazione, senza necessari interventi di razionalizzazione, pur con le valutazioni sopra effettuate.

ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Alfonsine

Principale attività svolta:

Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali e specificatamente del servizio idrico integrato. Società a totale partecipazione pubblica

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI ALFONSINE	€ 252.980,00	0,601
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 252.980,00	0,6012

Principali dati Bilancio	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 42.079.181,00	€ 42.079.181,00	€ 42.079.181,00
CAPITALE NETTO	€ 44.777.466,00	€ 43.973.974,00	€ 43.264.340,00
UTILE/PERDITA	€ 689.501,00	€ 619.272,00	€ 679.042,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.988.720,00	€ 3.175.958,00	€ 3.246.108,00
SPESE DI PERSONALE **	€ -	€ -	€ -
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.583.658,00	€ 1.725.791,00	€ 1.650.093,00

** Costi di personale - La società nel 2020 si è avvalsa di un dipendente distaccato da una società controllata dalla controllante Holding Ferrara Servizi S.r.l..

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a), co. 6).**

Motivazioni

La società, a totale partecipazione pubblica, svolge la propria attività nella gestione delle reti e degli impianti del servizio idrico, di competenza del Comune di Alfonsine, attività istituzionalmente di interesse pubblico. L'analisi dei bilanci aziendali evidenzia la continuità della sostenibilità economica e finanziaria della partecipazione.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società svolge un servizio di interesse generale e la partecipazione può essere mantenuta, senza necessari interventi di razionalizzazione.

LEPIDA S.c.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano;
- Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Principale attività svolta:

Attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni, che detengono una partecipazione, concernenti la fornitura delle reti in fibra o La società Lepida S.p.a., è società in house, e svolge le seguenti principali attività:

- 1) la realizzazione, e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna;
- 2) Attività di data center per le pubbliche amministrazioni;
- 3) Servizi diversi, quali servizi per identità digitale (federa/spid), piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione diretta</i>	<i>Valore %</i>
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI LUGO	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI BAGNARA	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI CONSELICE	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI ALFONSINE	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 1.000,00	0,001431
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 10.000,00	0,0143

Principali dati di bilancio:

<i>Principali dati Bilancio</i>	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 69.881.000,00	€ 69.881.000,00	€ 65.526.000,00
CAPITALE NETTO	€ 73.299.833,00	€ 73.235.604,00	€ 68.351.765,00
UTILE/PERDITA	€ 61.229,00	€ 88.539,00	€ 538.915,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 60.583.006,00	€ 60.821.768,00	€ 27.158.119,00
SPESE DI PERSONALE	€ 26.411.866,00	€ 26.052.400,00	€ 4.893.578,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 60.433.130,00	€ 60.775.393,00	€ 27.093.024,00

In data 12/10/2018 l'assemblea dei soci di Lepida S.p.a. ha deliberato la fusione per incorporazione con contestuale trasformazione in società consortile per azioni far Lepida S.p.a. e la CUP2000 società consortile per azioni. La fusione ha avuto effetto a partire dall'01/01/2019 ed il capitale sociale si è incrementato ad € 69.881.000.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)**

Motivazioni

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 4-bis della l.r. n. 11 del 2004 come «strumento esecutivo e servizio tecnico» degli Enti soci per l'esercizio (coordinato e unitario) delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla citata legge regionale, ovvero, segnatamente: (i) **la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna** istituita a norma dell'art. 9 della citata legge regionale, nonché (ii) **l'attuazione degli interventi e delle misure previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico**, delle ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della medesima legge regionale e del relativo piano di attuazione di cui al successivo art. 7 (c.d. "Agenda digitale" della Regione, adottata per il quinquennio 2016-2021 con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 24 febbraio 2016, n. 62 e deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 42). La società svolge altresì le attività a essa assegnate in virtù di quanto previsto all'art.15, l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014 n. 14.

La trasformazione della società da società per azioni a società consortile, è più consona alla natura di società strumentale agli enti soci, e consente, tra l'altro un risparmio di costi per i servizi resi, in relazione al fatto che i servizi resi ai consorziati sono in esenzione da Iva ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società ai sensi del D.lgs 175/2016, può essere mantenuta dagli enti locali soci trattandosi di società strumentale agli enti per la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni. Non si rilevano interventi di razionalizzazione necessari, alla luce anche dei risultati economici conseguiti e della solida situazione patrimoniale e finanziaria.